



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 19/25

Dec. n. 20/25

Il giorno 16 ottobre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letta l'istanza *ex art. 77* RdG depositata in data 30.09.25 dal pilota C.N., con integrazione dell'8.10.25 e tutti gli allegati prodotti con la stessa;

letti gli atti ufficiali di gara acquisiti al fascicolo;

letta la memoria difensiva in favore del pilota M.D. pervenuta in data 13.10.25;

OSSERVA

il procedimento trae origine dall'istanza *ex art. 77* del RdG presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.N. (licenza

Y04490), nei confronti del pilota minore M.D. relativo alla ultima gara del Campionato Italiano Minitrial disputata in data 28.09.2025 presso Fiumalbo (NAZTR018). Nella stessa l'istante chiedeva al GSN di voler *"accertare l'irregolarità commessa dal pilota M.D. in narrativa meglio descritta e conseguentemente escluderlo dalla classifica della gara di Campionato Italiano Minitrial cat. c disputatasi a Fiumalbo il 28.09.2025, con conseguente modifica della classifica del Campionato Italiano Minitrial cat c 2025, o in subordine, di voler adottare provvedimenti meglio visti". Si chiede inoltre (senza che il presente ricorso sia da intendere rivolto nei confronti degli ufficiali di gara e/o di altre persone oltre D.M., nè si chiede l'irrogazione di sanzioni a carico di alcuno se non di quest'ultimo) inoltre che il GSN voglia esprimere una valutazione in merito al comportamento degli ufficiali di gara, in particolare se:*

sia stato legittimo e corretto chiedere che il reclamo fosse presentato solamente prima dell'inizio della gara;

sia stato legittimo e corretto rifiutare il deposito del reclamo al termine della gara entro il termine di mezz'ora dall'esposizione delle classifiche."

I fatti descritti nell'istanza sono relativi alla circostanza che il padre del pilota C.N., che si trovava in un piazzale in prossimità del campo di gara insieme al figlio, il giorno 27.09.2025 alle 18.45 circa, dichiara nel suo atto introduttivo (punti 4-5-6 dell'atto) di aver visto passare a bordo di uno

scooter, sul predetto piazzale, dove si trovavano intenti ad operazioni di settaggio della moto, un altro pilota minore di età, M.D., in compagnia di altro soggetto, adulto, indicato come Riva. Lo scooter, a quanto riportato nell'atto, era diretto verso la zona 1 di gara e, dopo averla ispezionata, ritornava questa volta in direzione delle altre zone del campo di gara. A tale vista il padre del pilota C.N. riferisce che cercava di porsi sulla traiettoria dello scooter con l'intento di avvertirlo che le zone erano a quell'ora interdette alle visite. Si legge sempre nell'istanza: *"ma il sig. Riva tirava dritto, alzando il braccio (come per mandare al diavolo lo scrivente) e proseguiva la corsa verso le zone. Infastidito da comportamento della coppia non avendo a disposizione moto per seguirli (in quanto smontata) sono corso, insieme a mio figlio, sulla strada asfaltata che conduce al paddock (sovrastante l'area delle zone e quindi relativamente panoramica della zona) per verificare se la coppia Riva - M. avesse continuato a visionare le zone contravvenendo al divieto. Effettivamente, li abbiamo scorti mentre ispezionavano le zone del percorso e ho quindi filmato la scena con il mio cellulare. Erano le 19,03. La ripresa effettuata con il cellulare dimostra che i due hanno proceduto (almeno) ad accurata ispezione della 3 (da cui escono all'inizio del video) e della 4, percorrendola a piedi (sec 0.51 - 1.22). Si riproduce un fotogramma del video in cui si vede chiaramente che i due sono oltre la fettuccia esterna della zona e quindi*

all'interno della stessa ispezionando uno dei punti più ostici della intera gara" . Le zone del campo di gara erano state effettivamente interdette alle visite dei piloti e/o accompagnatori dalla ore 17.00 del giorno 27.09.25, come risulta dal timetable round 5 allegato agli atti ufficiali di gara.

Alla istanza presentata dal pilota C.N. è allegato il detto video; nello stesso sono ripresi due soggetti che indossano entrambi un casco protettivo, uno più basso l'altro più alto, abbigliati entrambi con delle tute ginniche, uno ha un giubbino rosso, l'altro uno di colore grigio. Le riprese sono ambientate, a notevole distanza, in un'area boschiva, presumibilmente un percorso di un campo di gara di una competizione trial (riconoscibile dalla fettucce bicolore e da un cartello), in una condizione di luce calante, la posizione frontale assunta dai due nel corso dell'intera riproduzione del video (che dura totalmente 2 minuti e 10 secondi circa) è di circa 20 secondi (dal secondo 43 al 103 circa). Questa è l'analisi di quanto emerge dalla visione del video. A seguito di tale fatto l'istante, inoltre, lamenta una mancata collaborazione da parte degli Ufficiali di Gara, in ogni caso del personale F.M.I. presente in loco, relativamente alla presentazione di un reclamo ex art. 30 RMM per denunciare tale violazione rilevata attraverso il video (punti 7 - 8 - 9- 10 -11 - 12 - 14 -15-16 dell'istanza).

All'uopo, a seguito della presentazione dell'istanza da parte del pilota C.N., sono stati acquisiti tutti gli atti ufficiali di gara.

Dalla lettura del rapporto di gara risulta che vi è stato solo un tentativo di presentare reclamo dal pilota n° 79 C.N. dopo la gara, alle 15.17 del giorno 28.09.25, come riportato nel suddetto rapporto: "*Ore 14.35 esposizione della classifica finale di ogni categoria. Alle 15.17 il pilota n° 79, C.N., ha cercato di presentare reclamo ma la Giuria gli ha comunicato che erano trascorsi più di 30 minuti dall'orario di pubblicazione delle classifiche, come previsto dall'art. 30, comma 2, punto c del R.M.M., e quindi non è stato accettato. L'intero episodio è stato registrato nel verbale di giuria redatto al termine della manifestazione.*"

All'esito del deposito dell'istanza da parte di C.N. questo GSN assegnava al M.D., pilota contro interessato, un termine per poter depositare memorie difensive. In data 13.10.25 perveniva memoria difensiva, sottoscritta dal padre esercente la responsabilità genitoriale sul pilota minore M.D., nella stessa si legge "*Nello specifico a Fiumalbo nel campionato italiano siamo partiti da casa alle 15 con il camper moglie e 2 figli Diego e Matteo ultimo figlio di 9 anni di cui sono io sono il seguidores, arrivando a destinazione sul campo gara alle 19 circa, notando a bordo del piazzale delle zone controllate. Durante il parcheggio del camper i figli sono scesi x salutare i compagni di avventura, verso le 19,20 ho ricevuto una chiamata dalla segreteria x ritirare dei premi vinti dai miei figli ad una lotteria di fine*

stagione della FMI il sabato ma non ritirati xchè assenti. Ho telefonato subito ai figli che mi hanno raggiunto immediatamente in segreteria."

Dalla lettura delle dichiarazioni contenute nell'istanza di C.N. e dalla memoria difensiva della controparte M.D., rappresentati entrambi dai propri genitori, emerge una non corrispondenza dei fatti, oltre ad una situazione di pregressa conflittualità tra gli entourage dei due piloti; proprio per questo non si ritiene che si possa tenere conto di tali elementi dichiarativi ai fini del decidere. L'elemento di elevata acredine manifestata nell'atto non rende le sole dichiarazioni dei proponenti utilizzabili ai fini della decisione.

L'elemento principale, se non unico, resta il video allegato alla istanza presentata dal C.N.. L'analisi attenta delle immagini contenute nello stesso sono del tutto prive di riconoscimenti certi con riferimento: alla compiuta identificazione dei due soggetti ripresi, al luogo preciso in cui questi si aggirano, al giorno di realizzazione delle immagini. In particolare l'angolazione, la lontananza del punto di osservazione, la posizione frontale dei due, assunta per circa 20 secondi nel video, la circostanza che i due soggetti indossassero dei caschi, la brevità delle riprese 2 minuti e 10 secondi, oltre alla presenza di vegetazione, non consentono a questo GSN di poter identificare con assoluta certezza, e oltre ogni ragionevole dubbio, in M.D. uno dei due soggetti presenti nel video. La prova video è assolutamente ammessa, ma in questo caso non ha la forza probatoria

necessaria ai fini di una corretta identificazione del M.D. come soggetto ripreso nel video. Inoltre nel video manca ogni riferimento utile al fine della identificazione del luogo in cui è stato realizzato (*rectius* geolocalizzazione), anche con riferimento alla data di realizzazione non vi sono elementi certi di riscontro. Tale analisi della prova video, in assenza di atti ufficiali, che abbiano natura fidefacenti che confermino, o quantomeno, esplichino ciò che è ripreso nel video, è del tutto inidonea a fondare una decisione di accoglimento delle richieste avanzate dall'istante. Si ricorda che l'art. 77 RdG impone al proponente l'onere della prova attraverso l'indicazione degli eventuali mezzi di prova da offrire a sostegno delle proprie ragioni.

In ordine alla ammissibilità dell'istanza *ex art. 77* RdG espressa nell'atto stesso dal proponente, il GSN ritiene che sia stata presentata nei termini previsti e pertanto ammissibile, e quindi non ritiene di doversi pronunciare relativamente alla richiesta di remissione in termini avanzata.

In ordine alla richiesta di prova testimoniale sui fatti oggetto del presente procedimento riportata nell'istanza, il GSN ritiene che i testi indicati siano superflui e non probanti ai fini del decidere atteso il ruolo rivestito (pilota minore e genitori), e con riferimento a Valenti Leonardo, componente la Giuria di gara con il ruolo di verificatore tecnico minitrial, non rilevante non avendo redatto atti ufficiali utili per la decisione.

Per quanto concerne la richiesta di valutazione in ordine al comportamento degli ufficiali di gara questo GSN non ritiene che tale valutazione sia attinente ai fatti di giudizio e in ogni caso non rientra nella materia di competenza assegnata dal RdG esprimere *valutazioni* in assenza di richieste sul punto nelle doglianze dell'istanza.

Il G.S.N. pertanto, letto l'istanza *ex art. 77* RdG proposta da C.N., in uno agli atti allegati, nonché i documenti ufficiali di gara relativi alla manifestazione sportiva citata (cod. NAZTR018); letta la memoria della controparte,

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

RIGETTA l'istanza *ex art. 77* RdG proposta da Capecchi Marco e Calabrese Barbara, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.N. nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 16 ottobre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Capecchi Marco;
- Mazzola Roberto;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.